

REGOLAMENTO (CEE) N. 2928/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78 relativo alle modalità di certificazione del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1987/93⁽⁴⁾, esclude dalla procedura di certificazione determinati prodotti, tenendo conto della loro specificità o della loro destinazione; che le polveri isomerizzate di luppolo, nonché i nuovi prodotti isomerizzati a base di luppolo menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1784/77 fanno parte di tale gruppo di prodotti allo stesso titolo degli estratti isomerizzati di luppolo; che tali prodotti debbono essere definiti con maggior precisione nel regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2265/91⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1784/77, i prodotti esenti da certificazione devono essere sottoposti a controllo; che detto controllo serve ad accertare che questi prodotti non possano perturbare il normale circuito di commercializzazione dei prodotti certificati e, d'altro canto, siano conformi alla loro destinazione e vengano utilizzati unicamente dai loro destinatari;

considerando che è opportuno affidare tale controllo agli organismi che provvedono alla certificazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) "luppolo non preparato": il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio;
- b) "luppolo preparato": il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale;
- c) "luppolo contenente semi": il luppolo contenente semi in proporzione superiore al 2 % del suo peso;
- d) "luppolo senza semi": il luppolo contenente semi in proporzione che non eccede il 2 % del suo peso;
- e) "estratto isomerizzato di luppolo": un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;
- f) "polvere isomerizzata di luppolo": una polvere nella quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;
- g) "nuovi prodotti isomerizzati a base di luppolo": prodotti nei quali non soltanto gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale, ma anche altri composti hanno subito un'alterazione più o meno rilevante (a seconda dello stadio di partenza e delle condizioni in cui è stata realizzata la trasformazione degli acidi alfa) o addirittura solo stati volutamente eliminati dal prodotto finale;
- h) "sigillatura degli imballaggi": la chiusura degli imballaggi, applicata sotto controllo ufficiale e tale da essere deteriorata al momento dell'apertura;
- i) "circuito operativo chiuso": un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato, sotto controllo ufficiale, in modo tale da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti derivati. Il "circuito operativo chiuso" inizia al momento dell'apertura degli imballaggi sigillati contenenti il luppolo o i prodotti derivati dal luppolo da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell'imballaggio che contiene il luppolo o i prodotti a base di luppolo trasformato;
- j) "partita": un numero di colli di luppolo o di prodotti derivati aventi le medesime caratteristiche, presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore: singolo o associato o dallo stesso trasformatore.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 22.